

Causa Cafagna c. Italia – Prima sezione – sentenza 12 ottobre 2017 (ricorso n. 26073/13)

Diritto ad un processo equo – Giudizio penale – Lettura di dichiarazioni predibattimentali per irreperibilità del dichiarante – Impossibilità di interrogare o far interrogare il testimone a carico – Violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3 lett. d) CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione l'impossibilità per l'imputato di interrogare o far interrogare un testimone a carico, nel caso in cui la deposizione del testimone, di cui sia stata data lettura in sede dibattimentale, è stata determinante ai fini della pronuncia di condanna.

Fatto. Il ricorrente era stato accusato da un altro cittadino italiano - C.C. - di avergli sottratto il portafogli con l'aiuto di un complice e di avergli sferrato un pugno. Il soggetto derubato aveva poi sporto denuncia e in quella sede aveva proceduto al riconoscimento fotografico degli aggressori.

La procura della Repubblica, dopo sei mesi dalla denuncia, aveva richiesto un incidente probatorio davanti al GIP di Trani per l'audizione della persona offesa e per la ricognizione personale, al fine di scongiurare il rischio che la testimonianza potesse risultare non più escutibile al momento del dibattimento.

Nel lungo lasso temporale tra l'inizio delle indagini ed il rinvio a giudizio del Cafagna, tutti i tentativi di ottenere la comparizione in udienza del denunciante, e quindi una deposizione testimoniale, erano andati a vuoto. Il C.C. non risultava più risiedere nell'ultimo domicilio conosciuto e, di conseguenza, non era stato possibile notificargli l'ordine di comparizione.

Nel frattempo, il Cafagna veniva rinviato a giudizio e, nonostante fossero trascorsi sei anni durante i quali il denunciante risultava ancora irreperibile, il tribunale - acquisita nel fascicolo del dibattimento la deposizione della persona offesa ai sensi dell'art. 512 del codice di procedura penale - aveva condannato il ricorrente alla reclusione di un anno e quattro mesi. I giudici avevano, infatti, ritenuto che la deposizione fosse sufficientemente precisa e circostanziata e che, in mancanza di elementi che facessero pensare che il denunciante si fosse volontariamente sottratto al processo, la sua assenza non aveva alcun carattere di prevedibilità. Inoltre, il tribunale aveva affermato che la condanna del Cafagna non si basava solo sulla deposizione della persona offesa, ma anche su altri elementi, quali la testimonianza del carabiniere che aveva raccolto la denuncia e davanti al quale era avvenuto il riconoscimento fotografico del condannato.

La sentenza di condanna veniva confermata prima dalla Corte d'appello - che ribadiva come non ci fossero elementi per dubitare dell'affidabilità della deposizione dell'offeso e che l'assenza di questi non era prevedibile né probabile - e poi dalla Corte di cassazione la quale non aveva neanche tenuto conto della doglianza del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU, lamentando di essere stato condannato sulla base della deposizione presso i carabinieri, in violazione del principio del contraddittorio (art. 6 CEDU).

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU.

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità del Governo, che aveva dedotto il mancato esperimento dei rimedi interni per il fatto che il Cafagna avrebbe ommesso di opporsi all'acquisizione della dichiarazione dell'offeso al fascicolo del dibattimento. I giudici di Strasburgo rimarcano che il mancato esperimento di un'eccezione formale non deve essere inteso come rinuncia tacita al diritto di interrogare o far interrogare un testimone a carico.

Nel merito, il ricorrente aveva lamentato di essere stato condannato sulla base della deposizione resa ai carabinieri, senza che il denunciante fosse stato ascoltato in una sede propriamente processuale. Il sig. Cafagna aveva inoltre rilevato che le autorità non avevano compiuto alcuno sforzo per trovare la persona offesa, a parte il recarsi nel domicilio dei genitori di lui. Infine il ricorrente aveva evidenziato come, contrariamente a quanto affermato dal Governo italiano, la sua condanna si era basata esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nella deposizione.

Il Governo aveva ribattuto che l'utilizzo della deposizione come mezzo di prova è riconosciuto dal diritto interno e che le norme di riferimento erano state interpretate dagli organi giurisdizionali interni in maniera conforme ai principi stabiliti dalla Convenzione. Esso aveva inoltre sottolineato che la condanna non si era fondata unicamente sulla deposizione, ma anche su altre prove quali la testimonianza del carabiniere che aveva raccolto la denuncia e i riconoscimenti fotografici.

La Corte rammenta che l'articolo 6, comma 3, declina alcuni profili specifici dell'equità del processo, come richiesto nel comma 1. Lo scrutinio sul tale equità riguarda il procedimento nel suo insieme e comprende non solo i diritti della difesa, ma anche l'interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano perseguiti e, se necessario, i diritti dei testimoni.

I giudici di Strasburgo ricordano ancora che l'articolo 6, comma 3 lett. d), sancisce il principio secondo il quale, prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono in via di massima essere prodotti davanti a lui in pubblica udienza, ai fini di un contraddittorio. Questo principio non è privo di eccezioni che, tuttavia, possono essere ammesse soltanto fatti salvi i diritti della difesa; come regola generale, questi impongono di dare all'imputato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva.

La Corte ha poi il compito di esaminare: 1) se l'impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un testimone a carico sia giustificata da un motivo serio; 2) se le deposizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente; 3) se, infine, esistano sufficienti elementi in grado di compensare le difficoltà causate alla difesa dall'ammissione di una tale prova per permettere una valutazione corretta ed equa della sua affidabilità. La Corte è infatti chiamata a valutare se il procedimento nel suo insieme sia stato equo, verificando l'esistenza e la portata dei suddetti elementi compensatori: quanto maggiore sarà l'importanza delle dichiarazioni di un testimone assente tanto più gli elementi compensatori dovranno essere solidi affinché il procedimento nel suo insieme sia considerato equo.

Quanto al primo punto, la Corte esige che, quando l'assenza del testimone al dibattimento dipende dall'impossibilità di reperirlo, il tribunale di merito faccia tutto quanto ci si possa ragionevolmente attendere per garantire la comparizione dell'interessato. Al fine di garantire il godimento effettivo del diritto *ex art. 6 CEDU* è necessario, infatti, che le autorità giurisdizionali effettuino un controllo minuzioso delle ragioni addotte per giustificare l'incapacità del testimone di assistere al processo ponendo in essere tutte le misure positive per permettere all'accusato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico. Nel caso di specie, le autorità si sono limitate ad affermare che l'assenza del testimone non era prevedibile e che le ricerche sono state vane ed il tribunale ha escluso la possibilità di effettuare ricerche complementari.

Quanto al secondo punto, i giudici di Strasburgo aggiungono che l'assenza di seri motivi a fondamento della mancata comparizione del denunciante è aggravata dal fatto che la deposizione ha costituito prova unica o determinante della colpevolezza. Infatti nonostante fossero state considerate anche le dichiarazioni del carabiniere non c'è mai stato un confronto diretto tra accusato e accusatore.

Quanto al terzo punto, infine, la Corte rammenta che il diritto ad interrogare e far interrogare testimoni a carico costituisce non solo una garanzia di un processo equo, ma anche uno strumento essenziale di controllo della credibilità ed affidabilità delle deposizioni incriminanti. Nel caso

specifico, lo scrutinio della credibilità della deposizione non è sufficiente a compensare la mancanza dell'audizione del testimone da parte della difesa, non consentendo alle autorità interne di apprezzare correttamente l'affidabilità della prova.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la deposizione di C.C. è stata determinante per la condanna del ricorrente e che i giudici italiani non hanno fatto tutti gli sforzi che era ragionevolmente possibile aspettarsi da loro per garantire la comparizione del testimone. Ne consegue che il fatto che il ricorrente non abbia potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far interrogare il testimone ha reso iniquo il procedimento nel suo complesso. I giudici concludono quindi che vi è stata violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 12 gennaio 2018.

Sull'art. 41 CEDU (equa riparazione). La Corte, osserva che non esiste un nesso di causalità tra la violazione ed il danno materiale di 3200 euro reclamato dal ricorrente, tuttavia accorda allo stesso 3000 euro a titolo di danno morale oltre a 10000 euro per il rimborso delle spese sostenute per i giudizi.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 512 c.p.p.

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 § 3 CEDU – sull'equità del giudizio penale sotto il profilo del rispetto del diritto alla difesa e delle vittime a che i reati siano perseguiti: Tarquet c. Belgio n.926/05 §84;Gafgen c. Germania n.22978/05 § 75; Doorson c. Paesi Bassi 26 marzo 1996 § 70.

Art. 6 § 3 CEDU – sul diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico: Lucà c. Italia, n. 33354/96, § 39, Solakov c. «l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia», n. 47023/99, § 57. Sulle eccezioni all'esercizio di tale diritto: Vronchenko c. Estonia, n. 59632/09, § 57, 18 luglio 2013, Schatschaschwili c. Germania [GC] n. 9154/10, § 111-131.

Art. 6 § 3 CEDU – sugli obblighi positivi dello Stato: Gabrielyan c. Armenia, n. 8088/05, § 78 e 81, 10 aprile 2012, Tseber c. Repubblica ceca, n. 46203/08, § 48, 22 novembre 2012, Kostecki c. Polonia, n. 14932/09, §§ 65-66, 4 giugno 2013, Lučić c. Croazia, n. 5699/11, § 79, 27 febbraio 2014; Nechto c. Russia n.24893/05 §127 24 gennaio 2012 damir sibgatullin c. Russia n. 1413/05 24 aprile 2012

Art. 6 § 3 CEDU – sulla valutazione delle altre prove a carico: Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 131, Schatschaschwili, sopra citata, §§ 124 e 141.